

COMUNE DI PORTIGLIOLA

Provincia di Reggio Calabria

Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi

approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 07 del 29 aprile 2013

**PUBBLICAZIONE: dal 16/05/2013 al 31/05/2013 senza
reclami e/o opposizioni.**

ESECUTIVITA' 31 maggio 2013

Il Segretario Comunale

Dott Domenico Stranges

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I – NORME GENERALI.

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Oggetto, finalità | 2 |
| Art. 2 - Definizione attività di interesse pubblico | 2 |
| Art. 3 - Quadro delle competenze..... | 2 |
| Art. 4 - Modalità di gestione..... | 3 |

CAPO I - DELLA GESTIONE IN ECONOMIA – MODALITÀ DI

UTILIZZO..... 4

| | |
|---|---|
| Art. 5 - Concessione in uso..... | 4 |
| Art. 6 - Modalità di assegnazione..... | 4 |
| Art. 7 - Modalità di utilizzo..... | 5 |
| Art. 8 - Orari di utilizzo impianti..... | 6 |
| Art. 9 - Durata della concessione in uso degli impianti | 6 |
| Art.10 - Rinuncia | 6 |
| Art. 11 - Sospensione..... | 7 |
| Art.12 - Revoca..... | 7 |
| Art.13 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive..... | 7 |
| Art. 14 Agibilità impianti | 7 |

CAPO II - CONCESSIONE A TERZI 8

| | |
|---|----|
| Art. 15 - Concessione degli impianti..... | 8 |
| Art. 16 - Modalità di scelta del concessionario | 9 |
| Art. 17 - Revoca concessione | 10 |

Art. 18 - Concessione per la costruzione , anche in ampliamento, e per la gestione

..... 10

Art. 19 - Pubblicità

..... 10

TITOLO II - TARIFFE.

Art. 20 - Determinazione tariffe..... 11

Art. 21 - Modalità di pagamento..... 11

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 122

Art. 22 - Norme transitorie

..... 122

TITOLO I NORME GENERALI

Art.1

Oggetto, finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici etc) o da terzi.
2. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali:
 - a) campo di calcio in località C.da Cucco;
 - b) campo di calcio a 5 in località Portigliola centro;

Art. 2

Definizione attività di interesse pubblico

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.
3. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
 - la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
 - la attività sportiva per le scuole;
 - la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
 - la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
 - la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art. 3

Quadro delle competenze

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:
 - il Consiglio Comunale;
 - La Giunta Comunale
 - i Responsabili

2. Spetta al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:
 - individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
3. Spetta alla Giunta Comunale:
 - la approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
 - alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale;
 - la istituzione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
 - l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

4. Spetta ai Responsabili:
 - provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli e nel rispetto dei criteri generali indicati dal Consiglio Comunale;
 - predisporre la modulistica per la richiesta di concessione in uso degli impianti;
 - rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
 - stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
 - esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

Art.4

Modalità di gestione

1. Gli impianti sportivi, possono essere gestiti in economia dal Comune o in concessione a terzi qualora ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale rendano difficoltosa la gestione diretta.

Capo I

Della gestione in economia – modalità di utilizzo

Art.5

Concessione in uso

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.
4. Gli impianti sportivi possono essere concessi in comodato d'uso gratuito ad associazioni che, per statuto, praticano attività sportive e/o del tempo libero senza scopo di lucro, il cui fine principale è quello di aggregare e divulgare la pratica dello sport e del tempo libero e che non impongono compensi ai praticanti o al pubblico presente.

Art. 6

Modalità di assegnazione

1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.
2. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
 - organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale o provinciale riservate ad atleti nei settori giovanili;
 - società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico tecnico riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
3. L'assegnazione dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.
 4. In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.
 5. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.
 6. L'uso dei campi sportivi da parte di singole persone per allenamenti individuali è concesso dal custode senza particolari formalità, sotto la sua sorveglianza e
7. nell'ambito degli orari di apertura, compatibilmente agli allenamenti e alle gare ufficiali o amichevoli regolarmente autorizzati e col divieto di utilizzare spogliatoi e docce.

Art. 7

Modalità di utilizzo

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.
3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
4. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.
5. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla amministrazione Comunale.
6. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
7. La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

8. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - usare calzature non adeguate all'interno dell'impianto sportivo ;
 - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
 - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
9. Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Art. 8

Orari di utilizzo impianti

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato.
2. La domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
3. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art.9

Durata della concessione in uso degli impianti

1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi o più lunghi.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

Art.10

Rinuncia

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 11

Sospensione

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C., per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopradescritti la A.C. provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto nè dai concessionari d'uso nè dal Comune.

Art.12

Revoca

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.7, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art.13

Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.
2. Chiunque richieda l'uso degli impianti per le finalità di cui al comma precedente, unitamente alla richiesta ove saranno specificate le generalità del soggetto richiedente, il tipo di manifestazione, il giorno, la durata e l'afflusso presunto di partecipanti, dovrà esibire la ricevuta di pagamento della tariffa; per alcuni impianti inoltre potrà essere prevista la presentazione di un deposito cauzionale a garanzia dei danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.
3. In caso di manifestazioni pubbliche, il richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese a:
 - a) compiere quanto prescritto dalle autorità di PS ed eventualmente da altre autorità competenti per il regolare svolgimento della manifestazione e a predisporre i necessari servizi previsti dalla legge. Questi servizi dovranno

- essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso;
- b) provvedere al servizio sanitario.

Art. 14

Agibilità impianti

1. L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive che per quelle extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo ove necessario
2. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione, dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

CAPO II

CONCESSIONE A TERZI

Art.15

Concessione degli impianti

1. La gestione di impianti può essere concessa a terzi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. La gestione del Campo di Calcio sito in c.da Cucco, qualora non sia richiesta per scopi agonistici, potrà essere concessa in comodato d'uso ad associazioni che effettuano attività ricreative nell'ambito dello sport senza scopo di lucro.
3. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:
 - la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
4. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
5. La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:
 - clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
 - pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi
 - manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.
6. Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la possibilità di eseguire a cure e spese del concessionario interventi di manutenzione straordinaria e/o volti al miglioramento della fruibilità della struttura, previa espressa approvazione del Comune e con rimborso, al

termine del periodo di concessione, del valore delle opere di miglioramento oppure, secondo criteri da predeterminare nell'atto e previo consenso del concessionario, rinnovando o prorogando la concessione per un periodo che sia rapportato al valore delle suddette opere.

Art.16

Modalità di scelta del concessionario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.90 comma 25 della legge 27 dicembre 2002 n.289 d(finanziaria 2003) la gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali, che svolgano la propria attività senza fini di lucro.
2. Per la scelta del concessionario si procederà nel seguente modo:
 - in sede di prima attuazione, entro 30 giorni dall'esecutività del presente regolamento, con deliberazione di consiglio comunale verranno individuati gli impianti sportivi da gestire in economia e quelli da concedere in gestione a terzi approvando per ciascuno di essi una bozza di convenzione disciplinante i rapporti con il concessionario da porre a base di gara;
3. Tre mesi prima della scadenza delle concessioni stipulate a seguito della procedura ad evidenza pubblica, salvo il caso di rinnovi nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, il dirigente del servizio competente procedere ad indire nuova procedura di scelta del concessionario.

Art. 17

Revoca concessione

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi viene revocata dalla A.C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- i pagamenti delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi.

Art. 18

Concessione per la costruzione, anche in ampliamento, e per la gestione

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
2. La durata della convenzione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, per investimenti strutturali che prevedano la stipula di mutui, ovviamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19
Pubblicità

1. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del perimetro dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Al concessionario spetta la gestione e l'incameramento del compenso per le sponsorizzazioni, in qualunque forma realizzata, all'interno del perimetro dell'impianto.
3. Il concessionario si impegna a diffondere gratuitamente, su richiesta del Comune, comunicati di pubblico interesse o relativi ad iniziative promosse dall'Amministrazione comunale.

TITOLO II
TARIFFE

Art. 20
Determinazione tariffe.

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, istituite con il presente regolamento ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione della approvazione della proposta di Bilancio preventivo.
2. Le tariffe possono essere:
 - orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
 - a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

Art. 21
Modalità di pagamento.

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.
2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario, negli altri casi al Comune.
3. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.
4. Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

5. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti , feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.
6. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.
7. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
8. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione .
9. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.
10. E' prevista l'esenzione del pagamento di tariffe per le concessioni in comodato d'uso gratuito ad associazioni che praticano attività sportive senza scopo di lucro e che non percepiscano compensi dai praticanti o dal pubblico presente.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite. E' facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.